

454^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1982

Presidenza del vice presidente MORLINO

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni Pag. 23720

CONGEDI 23717

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 23717

Approvazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza:

PRESIDENTE 23719

ROMEO (PCI) 23719

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1922:

PRESIDENTE 23720

VINCELLI (DC) 23720

Presentazione di relazioni 23717

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 1982, n. 216, recante disposizioni transitorie in materia

di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali » (1932) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 23719

MANCINO (DC), relatore 23719

Discussione:

« Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi » (1735), di iniziativa del senatore Romei e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi e riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 11 giugno 1974, n. 252 »:

ANTONIAZZI (PCI) 23723, 23725, 23726

COSTA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 23722, 23724, 23726

ROMEI (DC), relatore 23722 e *passim*

« Nuove norme sull'ordinamento e la gestione del gioco del lotto » (50), d'iniziativa del senatore Santalco;

« Disciplina del gioco del lotto » (1114-bis)
(Stralcio dell'articolo 6, ultimo comma, del
disegno di legge n. 1114 deliberato dall'As-
semblea nella seduta notturna dell'11 no-
vembre 1981);

« Misure urgenti per il personale del lotto »
(1554).

**Approvazione con modificazioni in un testo
unificato con il seguente titolo:** « Ordina-
mento del gioco del lotto e misure per il
personale del lotto »:

COLUCCI, sottosegretario di Stato per le fi-
nanze Pag. 23729, 23735, 23740
MARSELLI (PCI) 23740
SANTALCO (DC), relatore 23729 e *passim*
SCEVAROLLI (PSI) 23742
SEGA (PCI) 23727 e *passim*
* SICA (DC) 23734, 23736

Discussione e approvazione:

« Norme per il distacco temporaneo di per-
sonale presso il Ministero del lavoro e del-
la previdenza sociale » (1770), d'iniziativa
del senatore Antoniazzi e di altri senatori:
CAZZATO (PCI) 23720, 23721
COSTA, sottosegretario di Stato per il la-
voro e la previdenza sociale 23720
GRAZIOLI (DC), relatore 23720

GOVERNO

Trasmissione di documenti 23717

INTERROGAZIONI

Annunzio Pag. 23744
Interrogazioni già assegnate a Commissio-
ni permanenti, da svolgere in Assemblea 23744

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI
GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1982 23749**

PETIZIONI

Annunzio 23718

REGOLAMENTO DEL SENATO

Proposta di modificazione 23718

SUL CRIMINALE AGGUATO DI PALERMO

PRESIDENTE 23718
RADI, ministro senza portafoglio per i rap-
porti con il Parlamento 23718

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente MORLINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Stanzani Ghedini per giorni 3.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — CIPPELLINI, BARSACCHI, SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE, DA ROIT, DI NICOLA, JANNELLI, MARAVALLE, NOCI, PETRONIO, SEGRETO, BONIVER, DELLA BRIOTTA, FERRALASCO, FINESSI, FOSSA, LANDOLFI, LEPRE, MASCIADRI, PITTELLA, SIGNORI, SPANO, VIGNOLA, MONSELLATO e RECUPERO. — « Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione » (1938).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data 14 giugno 1982 il senatore Berlanda ha presentato la relazione sul di-

segno di legge: « Agevolazioni fiscali per l'ampiamento del mercato azionario » (1623).

A nome della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), in data 11 giugno 1982, il senatore Fornì ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, concernente proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali » (1910).

Governmento, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del geometra Loris Natalino Vesentini, del dottor Isacco Adami, del cavalier Pietro Quirino Tortorici, del dottor Gaetano Randazzo, del dottor Mario Alemanno, dell'ingegner Salvatore Puccio, del dottor Manfredo Marchese, del geometra Fiorello La Polla, del signor Alberto Cesarin, del commendator Nello Castellotti, del signor Giulio De Boni, dell'avvocato Marco Bisagno, del signor Franco Annechini, del signor Luigino Sonato, del dottor Silvano Bragantini, dell'onorevole Mario Adriano Lavagnoli, del professor Alessandro Antonietti, del ragioniere Nereo Dal Bianco, del dottor Remo Gardoni, del professor Alfredo Baldani Guerra, del commendator Antonio Grigolini, del signor Vittorio Bissaro, del signor Mario Andrea Mauri, del cavalier Giacomo Galtarossa, del professor Mario Balestrieri, del professor Carlo Vanzetti, del signor Luigi Fenzi, del professor Attilio D'Alanno, del dottor Guido Finato Martinati, dell'ingegner Fran-

co Conforti, del signor Luigi Caldana, del cavalier Luigi Pasetto, del dottor Sandro Perobelli, del dottor Ennio Minuz, del signor Oreste Brusati, del dottor Alberto Farina, del dottor Nicola Fabiano e dell'onorevole Antonio Falconio a membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri — per conto del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 461 — ha trasmesso, con lettera in data 10 giugno 1982, ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della citata legge, copia delle comunicazioni relative a imprese editrici e testate di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa.

Dette comunicazioni saranno inviate alla 1ª Commissione permanente.

Regolamento del Senato, proposta di modificazione

P R E S I D E N T E . È stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa dei senatori:

CIPPELLINI, BARSACCHI, SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE, DA ROIT, DI NICOLA, JANNELLI, MARAVALLE, NOCI, PETRONIO, SEGRETO, BONIVER, DELLA BRIOTTA, FERRALASCO, FINESSI, FOSSA, LANDOLFI, LEPRE, MASCIADRI, PITTELLA, SIGNORI, SPANO, VIGNOLA, MONSELLATO e RECUPERO. — « Modificazione degli articoli 74 e 141 del Regolamento » (Doc. II, n. 9).

Petizioni, annunzio

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto della petizione pervenuta al Senato.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Il professor Gustavo Ghidini ed altri cittadini rappresentanti di associazioni a tutela

del consumatore, da Roma, chiedono un provvedimento legislativo che istituisca una commissione nazionale per i pubblici servizi, chiamata ad esercitare il controllo su imprese ed enti erogatori e gestori di pubblici servizi su scala nazionale e a riferire periodicamente al Parlamento sui risultati della propria attività. (*Petizione n. 157*).

P R E S I D E N T E . A norma del Regolamento, questa petizione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Sul criminale agguato di Palermo

P R E S I D E N T E . (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*).

Onorevoli colleghi, nella mattinata di oggi, nei pressi di Palermo in un agguato criminale sono stati spietatamente uccisi tre carabinieri: l'appuntato Silvano Franzolin, i militi Salvatore Raiti e Luigi Di Barca, nonché l'autista civile Giuseppe Di Lavore e il detenuto Alfio Ferlito, nel corso della traduzione di quest'ultimo da Catania a Trapani.

A nome di questa Assemblea, esprimo la più profonda esecrazione per questo ennesimo barbaro episodio e rivolgo ai familiari dei colpiti il più vivo cordoglio.

All'Arma dei carabinieri, che ancora una volta ha pagato con un tributo di sangue l'adempimento dei suoi altissimi compiti esprimo la commossa solidarietà del Senato ».

R A D I , ministro senza portafoglio per i rapporti col Parlamento. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A D I , ministro senza portafoglio per i rapporti col Parlamento. Mi associo, a nome del Governo, alle espressioni di cordoglio nei confronti delle famiglie delle vittime, di severa condanna per l'efferato delitto e di solidarietà e di ammirazione per l'Arma dei carabinieri per il suo altissimo spirito di servizio.

Approvazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza presentata ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento per il disegno di legge n. 1926

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione di urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, per il disegno di legge n. 1926: « Finanziamento delle opere di straordinaria manutenzione del ponte girevole di Taranto ».

R O M E O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M E O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per sottolineare che noi siamo favorevoli alla dichiarazione d'urgenza di questo provvedimento, perchè vi è l'inderogabile necessità di provvedere alle riparazioni delle strutture del ponte girevole di Taranto, già da alcuni anni fuori garanzia, che subiscono un continuo logoramento per il crescente aumento del traffico. Non pochi disagi per la vita economica e sociale della città di Taranto sono arrecati dalle sempre più frequenti sospensioni della viabilità sul ponte, che, per la particolare configurazione della città, costituisce una struttura insostituibile per la vita della comunità.

L'eventuale blocco del ponte, che potrebbe verificarsi a seguito di avarie non riparate urgentemente, potrebbe provocare gravi disagi alla popolazione, danni rilevanti all'economia e serie difficoltà per la stessa Marina militare; occorre quindi provvedere prima che un cedimento improvviso delle strutture determini gravi conseguenze. Ritenendo che l'attuale ponte, che ha circa trent'anni di vita, non potrà a lungo resistere all'usura cui è quotidianamente sottoposto — come è del resto opinione diffusa di tecnici ed esperti del comando della marina, del comune di Taranto, delle forze sindacali e politiche — abbiamo presentato una proposta di legge per la costruzione di un nuovo ponte. Poichè l'apposita commissione nominata dal Ministro dei lavori pubblici per esaminare lo stato delle strutture del ponte ha però concluso i suoi

lavori con la proposta di effettuare solo delle riparazioni, fermo restando il nostro convincimento che occorre costruire un nuovo ponte, siamo favorevoli alla dichiarazione della procedura d'urgenza e raccomandiamo alla Commissione di merito e all'Assemblea la più rapida approvazione del provvedimento. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

P R E S I D E N T E . Non facendosi ulteriori osservazioni, la dichiarazione di urgenza per il disegno di legge n. 1926 s'intende accordata.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 1982, n. 216, recante disposizioni transitorie in materia di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali** » (1932) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge numero 1932: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 1982, n. 216, recante disposizioni transitorie in materia di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

M A N C I N O , *relatore*. Sul decreto-legge 4 maggio 1982, n. 216, la 1^a Commissione affari costituzionali ha espresso a maggioranza parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

La 1^a Commissione, rilevato che il provvedimento concerne questioni di sua competenza, ha altresì auspicato che il disegno di legge di conversione venga assegnato al suo esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni. Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1922

VINCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCELLI. A nome dell'8ª Commissione permanente chiedo, a norma dello articolo 55, quarto comma, del Regolamento, l'inserimento nel calendario dei lavori del disegno di legge: « Sistemazione del personale del Ministero dei trasporti assunto con contratto a termine, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in data posteriore al 30 aprile 1979 » (1922).

Chiedo inoltre, a norma dell'articolo 77, che per detto disegno di legge sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, le richieste si intendono accolte e il disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Norme per il distacco temporaneo di personale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale** » (1770), d'iniziativa del senatore Antoniazzi e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il distacco temporaneo di personale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale », d'iniziativa dei senatori Antoniazzi, Romei, Da Roit, Cazzato, Boldrini, Mineo e Grazioli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cazzato. Ne ha facoltà.

CAZZATO. Signor Presidente mi riservo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

GRAZIOLI, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSTA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevole Presidente, la relazione presentata dal senatore Grazioli è pienamente condivisa dal Governo, il quale ringrazia coloro che hanno presentato il disegno di legge perchè, con il distacco di 20 unità dagli istituti di previdenza, potremo forse smaltire sollecitamente le migliaia di pratiche che sono giacenti presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro.

Ringrazio anche il relatore e coloro che daranno voto favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

BUZIO, *segretario*:

Articolo unico.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti prescritti nelle materie di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, alla legge 11 giugno 1974, n. 252, ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675, può richiedere agli enti di cui alla sezione I della tabella annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il distacco, per un periodo non superiore a diciotto mesi, presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di personale con qualifica non dirigenziale nel numero massimo di venti unità.

Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione finale.

C A Z Z A T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A Z Z A T O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo giunti a presentare unitariamente il disegno di legge n. 1770 oggi al nostro esame, allo scopo di facilitare la definizione delle pratiche pendenti in applicazione della legge 15 febbraio 1974, n. 36, in favore di lavoratori dipendenti che hanno interrotto il rapporto di lavoro per motivi politici e sindacali. I ritardi accumulati nell'espletamento di queste pratiche vanno addebitati essenzialmente alle carenze di cui soffre la direzione del Ministero del lavoro che si occupa dei problemi previdenziali e sociali.

A ciò si aggiunge la carenza di strumenti capaci di organizzare il coordinamento delle operazioni di competenza ministeriale.

Questi ritardi non hanno consentito e non consentono ad una parte importante di lavoratori di utilizzare la contribuzione figurativa per il raggiungimento sia dei quaranta anni di contributi per la vecchiaia e sia dei trentacinque anni di anzianità ai fini del pensionamento e sia anche per il raggiungimento dell'età che consente a costoro di utilizzare questa contribuzione per una eventuale revisione delle pensioni.

Per sottolineare l'importanza del provvedimento, ricordo che mancano persino notizie precise, per esempio, circa l'ammontare delle pratiche pendenti relative all'applicazione della legge n. 252 del 1974. Si è parlato sempre di 12-13-14 mila pratiche e non sappiamo altro oltre a questo. Notizie più dettagliate invece abbiamo per quanto riguarda la legge n. 36 del 1974; su questa questione abbiamo alcuni dati che a volte contrastano anche fra loro, onorevole Sottosegretario; sarebbe opportuno esaminarli in sede ministeriale per correggere eventuali errate informazioni che sono state fornite.

Il Ministro del lavoro, in data 25 gennaio del 1982, salve modifiche nel frattempo intervenute, e io non credo, ci dice sostanzialmente che con l'ultima proroga di 90 giorni — e si riferisce al 1979 — sono pervenute dalle diverse sedi provinciali dell'INPS 13.626 pratiche da parte dei lavoratori eventualmente sfuggiti ai provvedimenti precedenti. Di queste — è sempre il Ministro che ce ne informa — al 1° dicembre del 1981 ne sono state istruite 12.307. Nella stessa data il comitato ne aveva esaminate 5.000. Da altra fonte ministeriale apprendiamo che al 31 dicembre le pratiche istruite sono 12.500; il comitato ha esaminato 5.370 pratiche, accogliendone 2.626 e respingendone 766; sono state rinviate ai comitati provinciali 1.978 pratiche per eventuali supplementi di istruttoria.

A questo quadro si aggiungono i ritardi della cassa integrazione. Abbiamo ritardi nella legge n. 252; abbiamo ritardi nella legge n. 36; abbiamo ritardi nell'applicazione della legge sulla cassa integrazione guadagni. Per ovviare a questi ritardi il disegno di legge prevede il distacco — non disponibile se non con provvedimento legislativo — di 20 funzionari presso la direzione generale del Ministero del lavoro che si occupa di questi problemi previdenziali e sociali.

In sostanza, che cosa si è determinato? Mentre il comitato nazionale ha esaminato quelle pratiche ed ha tentato di accelerare i tempi, anche perchè sollecitato dalle diverse sedi e organizzazioni sindacali, il Ministero stesso è rimasto privo del personale necessario per adempiere alle pratiche burocratiche.

Noi ci auguriamo, signor Sottosegretario, che il provvedimento legislativo che ci accingiamo ad approvare sia lo strumento che sblocchi finalmente questa situazione e consenta di recuperare quanto meno una parte del tempo perduto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione del disegno di legge:

« **Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi** » (1735), d'iniziativa del senatore Romei e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:

« **Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi e riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 11 giugno 1974, n. 252** »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi », d'iniziativa dei senatori Romei, Da Roit, Cazzato, Mineo, Toros, Manente Comunale, Grazioli, Codazzi, Bombardieri, Deriu, Forni, Antoniazzi, Pannico e Cengarle.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

R O M E I , relatore. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

C O S T A , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, dopo attento esame del testo licenziato dalla Commissione, il Governo ha ritenuto opportuno presentare due emendamenti: il primo all'articolo 2 e il secondo all'articolo 4. Per quanto riguarda l'articolo 2, il Governo ritiene di dover puntualizzare a che cosa si riferisce la improcedibilità del recupero dei contributi per cui l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 recita: « Per i periodi di paga anteriori all'entrata in vigore della presente legge non si procede al recupero dell'omessa contribuzione relativa agli emolumenti per carichi di famiglia di cui al precedente articolo 1 ». Abbiamo così puntualizzato che l'esclusione del recupero va

cirscritta esclusivamente ai contributi relativi agli emolumenti che sono stati pagati direttamente dalle aziende pubbliche o dai sindacati o dai partiti in luogo degli assegni familiari.

All'articolo 4 l'emendamento che abbiamo presentato sopprime le due ultime righe e precisamente tutta l'espressione: « ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 252 ». Perchè questa soppressione? Perchè riteniamo che se non la si effettuasse, se cioè si desse validità alla legge dal 1974, inevitabilmente si aprirebbe un contenzioso non facilmente e soprattutto non rapidamente risolvibile, in quanto chi già ha usufruito della pensione, cioè chi è già in trattamento di quiescenza, potrebbe vedersi ridotto l'importo della prestazione in godimento per aver versato i contributi e trovarsi i pagamenti secondo la vecchia legge.

È da tenere presente che l'articolo 1 della proposta del senatore Romei e di altri colleghi è in linea con quanto previsto al riguardo dal disegno di legge n. 1296/A sulla riforma del sistema pensionistico, in discussione nell'altro ramo del Parlamento, ed integra opportunamente l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 al fine di evitare che, persistendo nell'assoggettamento a contribuzione dell'aggiunta di famiglia corrisposta dal datore di lavoro in luogo degli assegni familiari, sino al corrispondente importo di questi ultimi, si determini una maggiorazione impropria dell'ammontare della pensione che si andrebbe a sommare alle quote spettanti per carichi familiari.

Per queste ragioni il Governo è d'accordo con la proposta del senatore Romei e di altri senatori rimettendosi all'Assemblea per quanto attiene alla riapertura dei termini della legge n. 252. Il Governo prega pertanto l'Assemblea, nell'approvare il disegno di legge, di voler accogliere anche gli emendamenti che ho dianzi esposto.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), segretario:

Art. 1.

Dopo il numero 6) di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto il seguente:

« 7) di emolumenti per carichi di famiglia, comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari ».

(È approvato).

Art. 2.

Non si procede al recupero della contribuzione omessa per i periodi di paga anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Su quest'articolo è stato presentato un emendamento, già illustrato nel corso della discussione generale. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per i periodi di paga anteriori all'entrata in vigore della presente legge non si procede al recupero della omessa contribuzione relativa agli emolumenti per carichi di famiglia di cui al precedente articolo 1 ».

2.1

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

ROMEI, relatore. Signor Presidente, si tratta di un chiarimento, perchè è ovvio che il periodo non può che essere quello anteriore alla data di entrata in vigore della legge. Esprimo comunque parere favorevole perchè il di più non guasta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Annunzio il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Art. 3.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 11 giugno 1974, n. 252, è riaperto.

Le domande di regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti delle organizzazioni indicate nell'articolo 1 della citata legge 11 giugno 1974, n. 252, debbono essere presentate entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Su quest'articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1 ANTONIAZZI, CAZZATO, CALICE, LA PORTA, GIOVANNETTI, ZICCARDI, LUCCHI, MAFFIOLETTI, MOLA

ANTONIAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I . Chiediamo la soppressione dell'articolo 3 perchè riteniamo che con i provvedimenti assunti in precedenza tutti gli interessati abbiano avuto tempo e modo di poter beneficiare della legge e quindi di ottenere il recupero dei contributi che erano stati omessi. Non dimentichiamo che l'apposita commissione presso il Ministero del lavoro non ha ancora terminato l'esame delle domande presentate con la precedente disposizione; riteniamo che la nuova proroga — proposta nonostante permanga tale situazione — sia superflua e riteniamo anche che la prassi della riapertura dei tempi in questo caso, come in altri casi, non sia da seguire in continuazione: quattro proroghe ci sembrano più che sufficienti e quindi riteniamo superfluo riaprire nuovamente i termini.

Dico ancora che la nuova proroga — e mi rivolgo in modo particolare ai rappresentanti del Governo — potrebbe riaprire lo spazio a polemiche che su questa vicenda ci sono state sulla stampa italiana negli ultimi mesi. Si viene ad introdurre una specie di extra-territorialità per gli ex dipendenti dalle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni politiche. Credo che non sia nell'interesse di nessuno aprire polemiche di questa natura nel momento in cui ai lavoratori ed ai cittadini italiani si chiedono sacrifici, si chiede di stringere i denti e nel momento in cui il Governo si appresta a presentare nuove misure per far fronte alla difficile situazione economica e alle difficili condizioni del bilancio dello Stato.

Non dimentichiamo, inoltre, onorevoli colleghi, che, sebbene non sia qui quantificato, c'è anche un problema di oneri. Qualcuno potrebbe obiettare che non si possono determinare gli oneri se non sappiamo quanti saranno quelli che fanno ricorso a questa normativa; ma siccome l'esperienza è maestra di vita, nelle precedenti proroghe sappiamo che cosa è avvenuto ed il rischio reale è che lo stesso fenomeno si verifichi anche in quest'occasione.

Per tutte queste ragioni, chiediamo la soppressione dell'articolo 3 pur essendo consapevoli che in qualche parte del nostro paese qualche cittadino può anche non aver beni-

ficiato dei provvedimenti precedenti. Ma, una volta decisa questa proroga, fra un anno ne dovremo concedere un'altra perchè avremo scoperto che in un'altra località del nostro paese uno o due cittadini non hanno beneficiato della legge. Mi pare che quattro proroghe, un tempo di otto anni, siano più che sufficienti per chiudere un capitolo che ha reso giustizia ad una massa enorme di lavoratori, ma che oggi non si può nuovamente riaprire senza correre quei rischi ai quali prima ho fatto riferimento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R O M E I , *relatore*. Onorevole Presidente, colleghi, come si rileva dallo stampato, l'articolo 3 riflette un emendamento presentato in Commissione ed approvato all'unanimità; quindi sotto questo profilo non posso che essere ossequiente al mandato ricevuto dalla Commissione. D'altro canto, entrando nel merito, proprio il fatto che ci sono state quattro cosiddette riaperture di questo termine per la regolarizzazione dei contributi omessi per i dipendenti dei partiti e dei sindacati sta a dimostrare che c'è stata una mancanza di iniziativa o di tempestività da parte dei datori di lavoro trattandosi di datori di lavoro *sui generis* quali sono i partiti e i sindacati per regolarizzare le posizioni dei loro dipendenti.

Quindi, essendoci ancora — e questa credo che sia stata l'intenzione del proponente — alcuni casi non sistemati, mi sembra rispondere ad un criterio di equità consentire ulteriori novanta giorni per la sistemazione di tali casi rimasti irrisolti, per cui esprimo parere contrario all'emendamento soppressivo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

C O S T A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo con quanto ha detto il relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento.

A N T O N I A Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I . Prendo la parola per riconfermare quello che ho detto prima a sostegno della nostra posizione per la soppressione dell'articolo 3 e per rispondere al relatore: qui ho parlato a nome di tutto il Gruppo comunista e non a nome di uno o di due componenti della Commissione lavoro. Questo lo devo precisare perchè si possa dare una valutazione complessiva della nostra posizione.

Per quanto riguarda il merito, sarebbe interessante conoscere, senatore Romei, quanti sono questi casi, dove sono, quali sono le motivazioni per le quali non hanno fatto ricorso ai provvedimenti precedenti; e questo per evitare che con il nuovo articolo 3 si possa aprire lo spiraglio ad una serie di azioni di carattere clientelare che non possiamo accettare. Così giochiamo a carte scoperte e con ciò riconfermiamo la nostra posizione di voto favorevole alla soppressione dell'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Non essendo stati presentati sull'articolo 3 altri emendamenti oltre quello soppressivo 3.1 del senatore Antoniazzi e di altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), segretario:

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repub-

blica italiana ed ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 252.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento, già illustrato nel corso della discussione generale. Se ne dia lettura.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), segretario:

Sopprimere le parole: « ed ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 252 ».

4.1

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R O M E I, relatore. Signor Presidente, devo far presente al rappresentante del Governo qualche considerazione su questo emendamento che, se accolto, frustrerebbe uno degli scopi che la legge si prefigge. La legge n. 252 del 1974, consentendo l'esonero del pagamento dei contributi CUAFF (cassa unica assegni familiari) in favore dei datori di lavoro che pagano direttamente gli assegni familiari, omise di modificare conseguentemente l'elenco delle voci tassativamente escluse dalla retribuzione imponibile contributiva, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1969. Da questa omissione è derivata una serie di ricorsi in sede amministrativa presso l'INPS, tuttora irrisolti, anzi non esaminati. Gli articoli 1 e 2 della legge da me proposta avevano proprio lo scopo di colmare detta lacuna da parte della legge n. 252 del 1974, e di sanare la situazione pregressa. Si parla di migliaia di ricorsi.

Se si accettasse l'emendamento del Governo, in base al quale praticamente la legge avrebbe effetto non più dalla data di entrata in vigore della legge n. 252 del 1974, cioè da quando si è creato detto vuoto, questo mancato chiarimento legislativo, ma dalla pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*, uno degli scopi che si era prefisso il proponente ver-

rebbe frustrato, ossia questi ricorsi non si sa che fine andrebbero a fare: resterebbe aperto un contenzioso in via amministrativa, che poi andrebbe inevitabilmente in via giudiziaria.

Per queste ragioni, dato che si tratta di un emendamento del Governo, mi rimetto alla volontà dell'Assemblea, ma doverosamente ho fatto presente quali saranno gli effetti.

C O S T A, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O S T A, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, volevo chiarire brevemente che il pericolo prospettato dal relatore sussiste, così come ne sussiste un altro: cioè, se noi dessimo efficacia a questa legge retroattivamente, dal 1974, ci troveremmo ad un nuovo contenzioso del quale non siamo in condizione di valutare la portata comunque molto grave perchè metterebbe in discussione una gran parte delle pensioni già liquidate negli anni passati. Quindi il Governo ha il dovere di insistere proprio per evitare che si possa determinare una nuova situazione di disagio in rapporto ad una legge che secondo me presenta degli aspetti notevolmente positivi ed affronta con la dovuta sensibilità un annoso problema ben evidenziato dal senatore Romei.

Per questo, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, chiedo che venga approvato, così come proposto, l'emendamento presentato.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

A N T O N I A Z Z I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I. Noi votiamo a favore del provvedimento, ma con la dichiarazione politica fatta prima e cioè che, se potessimo votare per parti separate, voteremmo contro l'articolo 3, per tutte le motivazioni che sono state già illustrate.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: « Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi e riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 11 giugno 1974, n. 252 ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

« Nuove norme sull'ordinamento e la gestione del gioco del lotto » (50), d'iniziativa del senatore Santalco.

« Disciplina del gioco del lotto » (1114-bis), (Stralcio dell'articolo 6 ultimo comma, del disegno di legge n. 1114, deliberato dall'Assemblea nella seduta notturna dell'11 novembre 1981).

« Misure urgenti per il personale del lotto » (1554).

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo:

« Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto ».

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Nuove norme sull'ordinamento e la gestione del gioco del lotto », di iniziativa del senatore Santalco,

« Disciplina del gioco del lotto » derivante dallo stralcio dell'articolo 6, ultimo comma, del disegno di legge n. 1114, deliberato dall'Assemblea nella seduta notturna dell'11 novembre 1981, e

« Misure urgenti per il personale del lotto ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Segà. Ne ha facoltà.

S E G A . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ci sono volute molte proteste, scioperi, manifestazioni di tutto il personale del lotto perchè si giungesse finalmente alla discussione e all'esame di questo provvedimento, che io chiamo di « miniriforma » del gioco del lotto. Bisogna dare atto qui che con le loro iniziative le organizzazioni sindacali di categoria dei lottisti sono riuscite a portare all'evidenza delle forze politiche e del Parlamento il problema, ormai improcrastinabile, dell'ammodernamento del gioco.

Difatti il gioco, ormai da tempo, da tanti anni, non risponde più alle funzioni e alle finalità di due secoli e mezzo fa. Il gioco del lotto, napoletano di adozione, ma genovese di origine, ha ancora oggi strutture borboniche. All'atto dell'unità d'Italia non poche furono le voci di soppressione di questo gioco.

Dopo un ampio dibattito nel 1863, si decise il provvisorio mantenimento del gioco con una gestione diretta da parte dello Stato. Questa situazione di provvisorietà durò fino al 1938, quando questo gioco ebbe un assetto definitivo con il famoso decreto n. 1933.

Purtroppo, da quella data, nonostante i radicali mutamenti intervenuti nella società, nella cultura e nella tecnologia, la raccolta delle giocate ed il pagamento delle vincite avviene ancora con gli stessi sistemi di allora, che sono appunto sistemi borbonici e arcaici, tipo il sistema della compilazione a mano delle giocate, la loro ricopiatura per ben due volte, sempre a mano, da parte dello stesso ricevitore, la struttura accentrata nelle intendenze di finanza che devono dare i registri ai ricevitori e successivamente archiviare e conservare per dieci anni tutta la documentazione; le vincite che vengono pa-

gate con molto ritardo e solo fino alla cifra di 100 mila lire vengono pagate dal ricevitore, mentre per le vincite superiori bisogna attendere per oltre due mesi il pagamento da parte della intendenza competente.

Oltre a questo, una molteplicità di organi dello Stato si intrecciano nelle loro competenze sul controllo del gioco del lotto. La struttura che realizza la raccolta delle giocate si articola in migliaia di ricevitorie, il 90 per cento delle quali sono ubicate in locali fatiscenti, inagibili, insicuri. I ricevitori sono esposti alle violenze e alle rapine, rapine a ripetizione col ritmo di tre-quattro alla settimana nella sola Napoli, per non parlare di Palermo e delle altre grandi città. Questa struttura arcaica sopravvive: il tutto mentre dilaga il gioco del lotto clandestino e illegale, con un giro di centinaia di miliardi. Le prime vittime di questa situazione sono stati in questi anni gli impiegati del lotto relegati, come categoria la più negletta fra i dipendenti dello Stato, « nel ruolo del personale del lotto a norma del Regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato il 5 giugno 1939 con legge n. 973 », ruolo speciale che finalmente viene soppresso, come prevede l'articolo 19 della legge in discussione.

A parte il trattamento economico, tra i più bassi di tutto il personale dello Stato, il personale del lotto ha a proprio carico le spese di gestione che sono rimborsate solo forfaitariamente senza indicizzazione alcuna, indipendentemente dal costo dei fitti dei locali e dal costo della gestione di qualsiasi attività. Il pagamento degli stipendi al personale viene fatto trattenendo il corrispondente dalle giocate, con tutte le complicazioni che ne conseguono. Sono queste considerazioni, signor Presidente, che ci hanno portato a impegnarci in sede di comitato ristretto, in Commissione poi e in Aula ora per la rapida approvazione di questa legge che noi consideriamo solo una miniriforma. Rimane per noi fatto ineludibile l'esigenza di andare ad una soluzione diversa, moderna, quella che viene chiamata la soluzione al totalizzatore, che lo stesso relatore aveva sostenuto e sosteneva con il suo disegno di legge, una soluzione moderna, completamente automatizzata.

Consideriamo perciò questo provvedimento come una fase di transizione verso una soluzione moderna di tipo europeo. Esprimiamo perciò il nostro consenso a questa legge, anche se voglio ripetere qui una serie di interrogativi. Gli interrogativi sono: sarà in grado l'azienda di monopoli dello Stato, alla quale a norma dell'articolo 1 è affidato il servizio, di installare in tempi brevi, un anno al massimo, i terminali presso le tabaccherie che lo richiederanno? È una domanda questa alla quale è importante che venga una risposta dal Governo, perchè la situazione nella quale si trova la struttura complessiva del gioco del lotto, e soprattutto si trovano le ricevitorie e il personale del lotto, è una situazione insostenibile.

Sarà in grado — altra domanda — l'amministrazione finanziaria di adeguarsi alla nuova struttura automatizzata del gioco? Ha riflettuto il rappresentante del Governo sulla nostra richiesta di un ulteriore snellimento delle procedure e del contenzioso e sull'opportunità di sopprimere uno dei tre livelli di esame dei ricorsi?

Siamo inoltre, signor Presidente, contrari alla possibilità di opzione per i ricevitori che danno le dimissioni anticipate secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 19 della legge in discussione, in quanto temiamo che questa possibilità di opzione comporti il riproporsi in tempi brevi della realtà delle ricevitorie fatiscenti, dei ricevitori i quali si avvalgano di collaboratori sottopagati e supersfruttati, che poi a loro volta non mancheranno di rivolgersi, tra poco tempo, allo Stato, all'amministrazione finanziaria per essere assorbiti dall'amministrazione. Siamo cioè preoccupati che la soluzione che affrontiamo sia una soluzione che non trasferisce in modo completo e totale le ricevitorie dalla funzione pubblica (cui hanno assolto i ricevitori fino ad oggi) ad una funzione privata che viene in questo caso demandata — giustamente, a nostro parere — completamente ai tabaccai.

Prima di concludere, vorrei porre ancora una domanda e fare una raccomandazione: a che punto si trova, onorevole rappresentante del Governo, il decreto per la soppressio-

ne dell'« Ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto »? Si tratta di un ente che garantiva una assistenza parziale e discriminante rispetto al resto del personale dello Stato. Si tratta di un decreto che doveva essere emesso oltre un anno fa e che invece è stato disatteso. A distanza di oltre due anni dalla legge (l'articolo 19 della legge 11 luglio 1980, n. 312), a distanza di oltre un anno dalla scadenza, non è ancora stato sottoposto il decreto alla firma del Presidente della Repubblica. In proposito ho anche presentato una interrogazione al Ministro del tesoro e al Ministro delle finanze, la numero 4 - 02907 del 12 maggio, con la quale appunto chiedo chiarimenti in proposito. È urgente che venga data risposta a questa interrogazione, non solo per la correttezza dell'amministrazione dello Stato, ma in difesa e a tutela degli interessi di centinaia, forse di migliaia, di pensionati e di lavoratori, che vedono i loro diritti disattesi.

Ecco la raccomandazione che le rivolgo, signor rappresentante del Governo: il processo di automazione e di installazione dei terminali, come è ovvio, non potrà avvenire contestualmente e generalizzato in tutto il territorio nazionale e non sarà immediato. Mi auguro e chiedo che sia il più rapido possibile, però mi rendo conto che ci saranno probabilmente dei tempi diversi. La raccomandazione che le faccio è che il processo di automazione e di installazione dei terminali inizi dalle città e dalle province dove la situazione è più drammatica. In modo specifico richiamo le città di Napoli e di Palermo da dove sono venute, anche in questi giorni, segnalazioni drammatiche da parte dei ricevitori i quali si vedono esposti alle violenze e alle rapine.

Con questo, signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, ho concluso. Credo che, approvando questa legge, facciamo un doveroso atto di giustizia nei confronti di coloro che si sono sacrificati in situazioni di discriminazione e di violenza, in locali fatiscenti, inaccessibili o inadatti. Nello stesso tempo compiamo anche un doveroso atto di adeguamento e di modernizzazione di

un servizio che deve essere civile e corrispondente al livello della società moderna.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

S A N T A L C O , relatore. Desidero ringraziare il collega Segà per il suo intervento. Non sono emersi rilievi al testo del provvedimento che peraltro in sede di elaborazione nel Comitato ristretto e in sede di discussione che ne è seguita in Commissione, ha riportato l'assenso di tutte le parti politiche. Non credo di dover aggiungere altro alla relazione scritta, con la quale mi sono permesso di sottoporre il disegno di legge alla vostra benevola attenzione. Desidero sottolineare solo l'importanza del provvedimento, che, oltre a risolvere gli annosi problemi del personale, cui accennava poc'anzi il collega Segà, dà un moderno ed efficiente assetto al servizio del lotto, assicurando un maggiore gettito e completando la riforma dell'arcaica struttura dell'amministrazione finanziaria prevista dal disegno di legge n. 1114, già approvato dal Senato e sul quale ho avuto l'onore di riferire nella seduta notturna dell'11 novembre 1981. Per la soluzione dei gravi problemi che assillano il Ministero delle finanze c'è da augurarsi che questo provvedimento e il disegno di legge n. 1114, da noi già approvato, come già detto, siano sollecitamente esaminati e licenziati dall'altro ramo del Parlamento.

Per la parte che gli compete, il Senato, con la favorevole decisione di stasera che io sollecito, che integra quell'altra dell'11 novembre 1981, relativa alla riforma dell'amministrazione finanziaria, assicura al Ministero delle finanze quelle moderne strutture che il paese attende da tempo per una maggiore giustizia sociale e fiscale e per una più incisiva lotta all'evasione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

C O L U C C I , sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, circa i richiami che faceva il senato-

re Segà a proposito dell'installazione dei terminali già in sede di Commissione abbiamo avuto modo di approfondire la materia. Da parte del Governo vi è l'impegno di programmare gradualmente un piano perchè la meccanizzazione del servizio sia garantita sul piano nazionale.

Evidentemente noi siamo perfettamente d'accordo per quanto riguarda la gradualità ed anche in particolare la necessità di tenere presenti le città e le zone dove particolarmente drammatica si è presentata la situazione, che è stata anche oggetto di richiamo da parte di vari Gruppi parlamentari al Governo e al Parlamento medesimo.

Ringrazio il relatore e ringrazio il senatore Segà che a nome del Gruppo comunista ha espresso parere favorevole al provvedimento. Per quanto riguarda il Governo adempierà agli obblighi che appunto il provvedimento medesimo stabilisce.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

C O L O M B O V I T O R I N O (V.), segretario:

TITOLO I

ORDINAMENTO DEL GIOCO DEL LOTTO

Art. 1.

L'esercizio del gioco del lotto è riservato allo Stato. Il servizio del lotto è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che lo gestisce, nell'ambito dei monopoli fiscali, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e dal successivo regolamento di applicazione ed esecuzione.

(È approvato).

Art. 2.

Il gioco del lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota.

Il gioco si articola nelle fasi della raccolta delle scommesse, della emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, della elaborazione dei tabulati in diversi livelli di automazione di un unico sistema, nonché del riscontro delle scommesse e della convalida delle vincite.

(È approvato).

Art. 3.

Le scommesse si effettuano puntando, con un massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le ruote sulle seguenti sorti: estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina.

L'importo di ciascuna scommessa è fissato in lire 500, 1.000, 2.000, 5.000 o 10.000 che il giocatore può frazionare in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 100 oppure ad un multiplo di 100. La scommessa per tutte le ruote non può essere inferiore a lire duemila.

Gli importi previsti nel comma precedente possono essere aumentati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Art. 4.

Le scommesse sono ricevute presso i punti di raccolta da concessionari-raccoglitori del gioco mediante l'impiego di terminali automatizzati, che assicurano l'immediata trasmissione dei dati all'ufficio centrale di elaborazione anche mediante centri intermedi di elaborazione, ed il rilascio di uno scontrino attestante l'avvenuta giocata.

Lo scontrino deve contenere la data della giocata e quella in cui avverrà la estrazione; il numero di matricola che contraddistingue il raccoglitore; l'indicazione dell'importo della scommessa; i numeri prescelti; le poste; le sorti e le ruote cui si riferisce la scommessa stessa.

(È approvato).

PRESIDENTE. Dopo l'articolo 4 è stato presentato, da parte del Governo, un articolo aggiuntivo con l'emendamento 4.0.1. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Art. ...

« All'articolo 40, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole " di lire 3.000.000 " di cui al numero 1), " di lire 500.000 " di cui al numero 2) e " di lire 3.000.000 " di cui al numero 3) sono sostituite rispettivamente dalle parole: " di lire 15.000.000 ", " di lire 2.500.000 " e " di lire 15.000.000 "».

Dopo il primo comma dello stesso articolo 40 è aggiunto il seguente comma:

« L'autorizzazione di cui al primo comma può essere rilasciata anche ai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali, entro i limiti di somma rispettivamente indicati ai numeri 1), 2), e 3). Per tale autorizzazione non è richiesto il nulla osta della Prefettura ».

All'articolo 41, ultimo comma, le parole: " di lire 100.000 ", sono sostituite dalle parole: « di lire 500.000 ».

4.0.1

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

SANTALCO, relatore. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Sempre da parte del Governo è stato presentato un ulteriore articolo aggiuntivo con l'emendamento 4.0.2. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Art. ...

« Il primo ed il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dal seguente:

“ Le operazioni a premio di cui all'articolo 44, lettere a) e b), sono soggette ad una tassa di licenza di lire 100.000 quando sono limitate ad una sola provincia, di lire 150.000 quando sono svolte in due o più provincie ”.

Il secondo comma dell'articolo 56 è abrogato ».

4.0.2

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

SANTALCO, relatore. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.2. presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Art. 5.

Le matrici meccanizzate delle scommesse affluite ai centri di elaborazione dati sono custodite dalla commissione di zona costituita per il controllo del gioco del lotto presso le Intendenze di finanza di ciascuno dei capoluoghi di provincia indicati come ruote dal primo comma dell'articolo 2. La circoscrizione territoriale di ciascuna commissione di zona è determinata con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3.

La commissione di zona è nominata dall'Intendente di finanza ed è composta da un rappresentante della Amministrazione finanziaria che la presiede e da due funzionari del Ministero del tesoro e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'Intendenza di finanza designato dall'Intendente.

La commissione di zona, oltre a svolgere i compiti di cui al successivo articolo 11, provvede al controllo della regolarità delle operazioni di deposito, alla conservazione e alla custodia delle matrici.

(È approvato).

Art. 6.

Le scommesse sono produttive di effetti se sono state ricevute nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e se le relative matrici sono pervenute alla commissione di zona prevista nell'articolo precedente. Lo scontrino attestante l'avvenuta giocata conferisce il diritto a partecipare alla estrazione.

Quando le matrici rivelano incompletezza di dati o le scommesse sono state accettate in violazione delle disposizioni dell'articolo 3 o i dati non sono pervenuti al centro di elaborazione, le scommesse si considerano non avvenute e il giocatore escluso dalla partecipazione alla estrazione ha diritto al rimborso dell'importo della scommessa previa esibizione dello scontrino al raccoglitore.

La commissione di zona dichiara la esclusione dalla estrazione con decisione pubblicata nel *Bollettino Ufficiale di zona del gioco del lotto*. Il rimborso dell'importo delle scommesse escluse dalla partecipazione alla estrazione deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

(È approvato).

Art. 7.

Le estrazioni avvengono presso le Intendenze di finanza di ciascun capoluogo di

provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'Intendente di finanza che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di divisione designato dall'Intendente di finanza.

Le estrazioni sono effettuate ogni settimana nei giorni, nelle ore e con le modalità stabilite annualmente con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3. Con lo stesso decreto può essere altresì disposto che le estrazioni avvengano in Roma per tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'Intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote.

La segreteria della commissione redige il verbale della avvenuta estrazione che comunica immediatamente alla commissione di zona per le operazioni di cui all'articolo 11.

(È approvato).

Art. 8.

I premi sono fissati come appresso:

Sorti del gioco	Premi per ogni combinazione
Estratto semplice	Undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta
Ambo	Duecentocinquanta volte la posta
Terno	Quattromiladuecentocinquanta volte la posta
Quaterna	Ottantamila volte la posta
Cinquina	Un milione di volte la posta

In qualsiasi modo l'importo della scommessa sia ripartito tra le poste il premio non può eccedere complessivamente la somma di lire 200 milioni. Qualora la scommessa dia

luogo ad un premio complessivo eccedente, il premio è ridotto a questo importo senza altro diritto per il giocatore.

Il limite di cui sopra può essere modificato con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3.

Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta prevista dal quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 9.

Il pagamento delle vincite è eseguito su presentazione dello scontrino a condizione che questo sia integro, completo in tutti i suoi dati e corrisponda alla registrazione effettuata presso i centri di elaborazione dati.

Il pagamento è effettuato conformemente ai criteri contenuti nell'articolo precedente, in base alle poste risultanti dalla registrazione stessa. Se dalla registrazione non risulta che il giocatore ha frazionato l'importo della scommessa in poste tra le diverse sorti, l'importo dell'intera scommessa si intende riferito alla sorte che offre la minor vincita consentita dalla quantità dei numeri giocati. Qualora l'importo complessivo della scommessa risultante dallo scontrino e dalla registrazione dei dati sia diverso dall'importo frazionato per singole poste, questo deve essere proporzionalmente aumentato o diminuito onde equipararlo a quello complessivo della scommessa.

(È approvato).

Art. 10.

Le vincite il cui importo non supera lire 250.000 sono pagate dal raccoglitore presso il quale è stata effettuata la scommessa previa esibizione dello scontrino.

Per le vincite di importo superiore il giocatore è tenuto a presentare lo scontrino all'Intendenza di finanza nella cui competenza territoriale è compreso il punto di raccolta che ha accettato la scommessa. Qualora il

giocatore abbia altrove il domicilio fiscale può presentare lo scontrino all'Intendenza di finanza nella cui competenza territoriale è compreso il luogo del domicilio fiscale, che lo trasmetterà all'Intendenza di finanza nella cui competenza territoriale è compreso il punto di raccolta che ha accettato la scommessa. Il pagamento è effettuato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con assegno speciale al portatore.

La esibizione dello scontrino prevista nel primo comma e la sua presentazione prevista nel secondo comma si considerano come richiesta del pagamento del premio.

Il pagamento del premio deve essere richiesto a pena di decadenza entro e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del *Bollettino Ufficiale di zona del gioco del lotto*.

(È approvato).

Art. 11.

La commissione di zona di cui all'articolo 5 procede alle operazioni di riscontro delle scommesse e convalida le vincite secondo i tabulati forniti dal centro elaborazione dati e redige il *Bollettino Ufficiale di zona del gioco del lotto* per le vincite verificatesi nella circoscrizione, da pubblicarsi settimanalmente. Il *Bollettino* deve essere affisso presso ogni punto di raccolta delle scommesse sito nella circoscrizione, per la durata e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.

Avverso il provvedimento della commissione di zona ogni giocatore in possesso di scontrino ammesso a partecipare all'estrazione della relativa ruota può proporre opposizione mediante atto in carta semplice spedito a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno alla stessa commissione entro il termine di giorni otto decorrenti dalla data di pubblicazione del *Bollettino*. Ai fini della tempestività dell'opposizione si ha riguardo alla data di spedizione.

Sull'opposizione la commissione decide entro il termine di quindici giorni con delibera pubblicata nel numero immediatamente suc-

cessivo del *Bollettino Ufficiale di zona del gioco del lotto*.

Avverso la decisione delle commissioni di zona può essere proposto, mediante atto in carta semplice da trasmettersi a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, ricorso alla commissione centrale del gioco del lotto, entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione della decisione sul *Bollettino Ufficiale*. Ai fini della tempestività del ricorso si ha riguardo alla data di spedizione.

La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro delle finanze ed è composta dal Direttore generale della Direzione generale delle entrate speciali che la presiede, da due funzionari della stessa Direzione, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Uno dei funzionari della Direzione generale delle entrate speciali funge da segretario.

La commissione centrale decide entro il termine di giorni quindici; la delibera è pubblicata nel numero successivo del *Bollettino Ufficiale di zona della ruota di Roma*. Il *Bollettino* deve essere affisso presso ogni punto di raccolta delle scommesse per la durata e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.

Avverso il mancato accoglimento della opposizione o del ricorso previsto dai commi precedenti, l'interessato può adire l'autorità giudiziaria ordinaria. La domanda deve essere proposta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nel *Bollettino*, della pronuncia delle commissioni, dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione è compreso il punto di raccolta ove è stata effettuata la scommessa.

(È approvato).

Art. 12.

I punti di raccolta del gioco del lotto sono collocati presso le rivendite dei generi di monopolio; possono altresì essere collocati presso le ricevitorie del lotto qualora si sia verificata l'ipotesi prevista nella prima parte del terzo comma dell'articolo 19. La ge-

stione dei punti di raccolta, determinati a norma del secondo comma dell'articolo 13, è data in concessione al titolare della rivendita dei generi di monopolio sita nella medesima zona che, rispetto ad altri rivenditori richiedenti, sia titolare di concessione di rivendita da tempo anteriore. Qualora nessun titolare di rivendita di generi di monopolio ne faccia richiesta, tale concessione può essere affidata ad uno dei soggetti che si avvalga della facoltà prevista nel terzo comma dell'articolo 19, purchè ne abbia i requisiti.

I punti di raccolta sono dotati di apparecchiatura elettronica terminale con collegamento su linee telefoniche con l'ufficio centrale di elaborazione in Roma anche mediante centri intermedi di elaborazione dati.

È istituita l'imposta di concessione governativa per l'esclusiva gestione dei punti di raccolta del gioco del lotto; la determinazione della relativa misura sarà effettuata con il regolamento previsto nell'articolo 13.

Le spese per l'impianto e la manutenzione del processo di meccanizzazione ed automazione del gioco del lotto sono computate in misura percentuale sugli importi lordi derivanti dalle scommesse.

PRESIDENTE. All'articolo 12 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« I punti di raccolta nel gioco del lotto sono collocati presso le rivendite dei generi di monopolio. La gestione dei punti di raccolta, determinati a norma del secondo comma dell'articolo 13, è data in concessione al titolare della rivendita dei generi di monopolio sita nella medesima zona che, rispetto ad altri rivenditori richiedenti, sia titolare di concessione di rivendita da tempo anteriore ».

12.2 **SEGA, MARSELLI, BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE Giuseppe, DE SABBATA, GRANZOTTO, BACICCHI**

Sostituire il primo comma con il seguente:

« I punti di raccolta del gioco del lotto sono collocati presso le rivendite dei generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto attualmente in esercizio, il cui personale si sia avvalso della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 19 ».

12.1 **SICA, CERAMI, VITALE Antonio**

SEGA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGA. Signor Presidente, come ho già avuto occasione di dire nel corso del mio intervento, con questo emendamento tendo a stralciare la possibilità di opzione prevista per una parte dei dipendenti del lotto, per una parte dei ricevitori, cioè la possibilità di chiedere la concessione di una ricevitoria che, al di fuori dei gestori dei generi di monopolio, continuando quindi nella stessa attività da parte di ex dipendenti dell'amministrazione finanziaria, rischia di perpetuare nel tempo la permanenza di un servizio che ha mostrato nei fatti di essere ormai anacronistico ed inaccettabile.

Tale situazione, fra l'altro, è profondamente contraddittoria con le richieste, che sono venute soprattutto dai dipendenti del lotto, di superare questo tipo di gestione. La nostra preoccupazione è che le ricevitorie più privilegiate, quelle che hanno un movimento più consistente, quelle che si servono anche di personale pagato poco, non pagato, supersfruttato, determinino con il tempo una nuova domanda e quindi l'esigenza che lo Stato e l'amministrazione finanziaria intervengano nuovamente al fine di riassorbirle, in una fase successiva, alle dipendenze dell'amministrazione. L'attuale stesura dell'articolo è contraddittoria rispetto a tutto lo spirito della legge che è quello di affidarle con priorità assoluta ai gestori di generi di monopolio.

SICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* S I C A . Signor Presidente, illustrerò brevemente l'emendamento presentato all'articolo 12. Lo spirito dell'emendamento rientra nello spirito complessivo del provvedimento al nostro esame; infatti tende a tutelare gli attuali diritti, previsti, poi, dall'articolo 19 dello stesso disegno di legge, dei titolari delle ricevitorie del lotto.

Mi pare che la dizione dell'articolo 12, così come è stata proposta dalla Commissione, presenti in sé una contraddizione. Infatti l'articolo 12 prevede nel primo comma che i punti di raccolta del gioco del lotto possono essere collocati presso le rivendite dei generi di monopolio o presso gli attuali punti di raccolta qualora i titolari ne facciano domanda. Successivamente dice che, qualora nessun titolare di rivendita di generi di monopolio ne faccia richiesta, tale concessione può essere affidata ad uno dei soggetti che si avvale della facoltà di cui all'articolo 19; il che fa presupporre che, se venisse approvato il testo dell'articolo 12 così come proposto dalla Commissione, soltanto nel caso in cui non vi fosse nessun titolare di rivendita di generi di monopolio a chiedere la concessione dell'esercizio del gioco del lotto, potrebbe scattare l'ipotesi prevista dall'articolo 19. Questo mi pare contrasti con quanto lo stesso Governo ha affermato nella sua relazione.

Citerò solo alcuni brevissimi passi. Nella relazione è detto testualmente: « La scelta non solo non penalizza quelli che, tra gli attuali gestori delle ricevitorie, operano — possedendo i requisiti — per la concessione della raccolta del gioco, ma consente di ottenere un adeguato inquadramento del personale attualmente in servizio conformemente alle esigenze dell'Amministrazione ». E ribadisce ancora: « Sembra importante sottolineare l'assenza di qualsiasi volontà di discriminazione soggettiva nei confronti degli attuali impiegati del lotto che potranno, in presenza degli stessi requisiti soggettivi, chiedere la concessione per l'esercizio della raccolta delle giocate ».

D'altra parte, lo stesso sottosegretario Colucci, in un'intervista fatta recentemente al giornale « Il Mondo » del 1° giugno di quest'anno, dice che si salveranno un centinaio

di titolari di ricevitorie, in particolare nella città di Napoli e nel Mezzogiorno.

Con questo spirito di tutela dei diritti previsti dallo stesso disegno di legge per gli attuali titolari delle ricevitorie ho presentato unitamente ad altri colleghi l'emendamento 12. 1, che mi permetto di chiedere al Governo di sostenere.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A N T A L C O , *relatore*. Signor Presidente, desidererei pregare il collega Segga di ritirare l'emendamento a questo articolo, perchè esso tende ad eliminare la possibilità di collocare i punti di raccolta presso le ricevitorie del lotto qualora si verifichi l'ipotesi prevista nella prima parte del terzo comma dell'articolo 19, della quale il collega Segga non chiede la soppressione. Quindi è in contrasto, in definitiva, con quella norma che consente al personale che alla data di entrata in vigore della legge non ha compiuto i 60 anni di dimettersi dal servizio e di chiedere in concessione l'esercizio della raccolta delle scommesse, anche se a determinate condizioni previste dalla stessa norma. Questi sono i motivi per cui sono contrario all'emendamento e vorrei pregare il collega Segga, se lo ritiene, di ritirarlo; mi farebbe cosa molto gradita.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Sica, mi rimetto al Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

C O L U C C I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, sono d'accordo con il relatore per l'invito rivolto al senatore Segga anche perchè trova consistenza la valutazione del relatore per quanto riguarda la parte richiamata nell'articolo 13.

Per quanto riguarda invece l'emendamento presentato dal senatore Sica, proprio per dare una armonia al provvedimento medesimo, ed in modo particolare sia all'articolo 12 che all'articolo 19, il Governo ha presentato un emendamento che praticamente

sopprime l'ultimissima parte del primo comma dell'articolo 12, apportando una modifica e richiamandosi a quanto previsto nel terzo comma dell'articolo 19. Pertanto, prego il presentatore di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento presentato dal Governo.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Alla fine del secondo periodo del primo comma dell'articolo 12, aggiungere le seguenti parole: « , salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 19 ».

Sopprimere il terzo periodo del primo comma dell'articolo 12.

12.3

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

SANTALCO, relatore. Sono favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti 12.2 e 12.1 se insistono per la votazione.

SEGA. Non posso ritirare l'emendamento 12.2, in quanto ritengo, e voglio ribadirlo, che risponde allo spirito ed all'impostazione di tutta la legge. Inoltre vi è il rischio che quanti sono vicini al pensionamento richiedano la titolarità della concessione. In tal modo però si elude lo spirito della legge.

Per questo motivo non possono ritirare l'emendamento e preannuncio il nostro voto contrario all'emendamento Sica, nel caso in cui sia mantenuto, e l'astensione sull'emendamento presentato dal Governo.

SICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SICA. Ritiro l'emendamento 12.1, da me presentato, e dichiaro che darò voto favorevole all'emendamento 12.3, presentato dal Governo, che accoglie la sostanza della mia proposta modificativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.2 presentato dal senatore Segà e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Art. 13.

Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione.

Con il regolamento saranno determinati i **punti di raccolta del gioco e la loro ubicazione** nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalità e di distanza in modo da assicurare progressivamente la distribuzione dei punti di raccolta in relazione al raggiungimento di indici di produttività prefissati per le singole aree. Saranno altresì stabiliti il piano di attuazione della automazione del servizio e la misura percentuale di calcolo delle spese di cui all'articolo precedente; la disci-

plina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco ed in particolare le garanzie che questi sono tenuti a prestare; i termini e le modalità di contabilizzazione e versamento delle somme riscosse dai raccoglitori, nonché i termini e le modalità di contabilizzazione, di emissione di assegni speciali e di riscossione dei premi anche mediante compensazione — per quanto riguarda quelli di importo non superiore a lire 250.000 — con i versamenti di cui sopra; l'entità del compenso da attribuire ai raccoglitori da determinarsi in misura percentuale unica sull'incasso lordo derivante dalle scommesse e le relative modalità di erogazione; le norme di responsabilità dei raccoglitori nei confronti della Amministrazione e dei partecipanti al gioco; ogni altra modalità per la custodia e la conservazione delle matrici, per lo svolgimento e la organizzazione del gioco, per la pubblicità delle decisioni, per i riscontri ed i controlli.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
segretario:

Al primo comma dell'articolo 13 le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

13.1

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

S A N T A L C O , *relatore*. Favorevole.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

S E G A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G A . Signor Presidente, sono contrario a protrarre di ulteriori tre mesi la dele-

ga al Governo per l'emanazione del decreto. Credo che, nell'ambito di questa logica, si rischia di determinare una situazione insostenibile, in contrasto con le esigenze che hanno dato luogo sia all'approvazione del provvedimento, sia a tutto l'esame della questione; si rischia di protrarre una situazione di incertezza, di instabilità e di insicurezza per tutto il personale e anche per la prospettiva stessa della efficienza e quindi del funzionamento e della rendita del gioco del lotto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
segretario:

Art. 14.

Nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata « Servizio del gioco del lotto », con opportuna ripartizione in capitoli.

All'entrata sono imputati i versamenti del tesoro dello Stato, da classificarsi spese obbligatorie, a titolo di « assegnazioni per la gestione del servizio del gioco del lotto », ivi comprese le assegnazioni straordinarie rese eventualmente necessarie a causa di vincite eccezionalmente elevate, da provvedersi con decreto del Ministro del tesoro.

Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, gli oneri di impianto e di manutenzione delle attrezzature meccaniche ed elettroniche nonché quelli per approvvigionamento dei materiali di funzionamento, il pagamento delle vincite, ogni

altro pagamento previsto per legge ed il versamento al bilancio dello Stato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata della eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio.

Presso la tesoreria centrale dello Stato è istituito un conto corrente infruttifero intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato « Servizio del gioco del lotto » per ricevere in accredito tutte le somme riscosse in relazione alla rubrica di entrata di bilancio di cui al comma precedente e in addebito tutte le somme pagate in relazione alla rubrica medesima della spesa.

La tesoreria centrale dello Stato, al principio di ogni esercizio finanziario, è autorizzata a concedere, per il finanziamento del servizio del gioco del lotto, un'apertura di credito sul conto corrente di cui al comma precedente, fino alla concorrenza di un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziare nei capitoli di spesa della rubrica gioco del lotto del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio stesso. In caso di necessità urgente tale limite potrà essere superato previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno la Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato redige una relazione amministrativo-contabile sul servizio del gioco del lotto relativa all'anno precedente e la trasmette per l'approvazione al Ministro delle finanze.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

All'ultimo comma dell'articolo 14 le parole: « 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo ».

4. 1

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

S A N T A L C O , *relatore.* Favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 14. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

TITOLO II

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 15.

Chiunque esercita il gioco del lotto con promessa di premi in denaro o mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri, lettere o indici, ordinati in modo anche simile al lotto pubblico è punito con la reclusione da uno a otto mesi e con la multa da lire 1.000.000 a lire 20 milioni.

Il giocatore, quando non abbia concorso nell'organizzazione del gioco è punito, per il solo fatto della partecipazione, con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Chiunque in qualsiasi modo rende note al pubblico operazioni di gioco clandestino del lotto, anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i biglietti, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

(È approvato).

Art. 16.

Chiunque offre la riffa al pubblico mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubbli-

co è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Se l'oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l'offerta è clandestina, la pena è raddoppiata.

Le pene previste nel presente articolo e nell'articolo precedente sono aumentate di un terzo se il reato è commesso a mezzo stampa o radiotelevisione.

(È approvato).

Art. 17.

Chiunque contraffà gli scontrini delle scommesse o manomette le registrazioni o, non avendo partecipato alla contraffazione o alla manomissione, fa uso di tali scontrini è punito con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 10 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

(È approvato).

Art. 18.

Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto senza averne ottenuta la concessione o quando questa sia scaduta o sia stata revocata, è punito con la multa sino a lire 50 milioni.

Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto pubblico fuori dei punti di raccolta è punito con la multa sino a lire 1.000.000.

(È approvato).

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Il ruolo del personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso. Salvo quanto previsto nel quarto comma dell'arti-

colo 20 al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto il 60° anno di età e sia ancora in servizio è riconosciuta, per favorirne l'esodo volontario, una anzianità virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio prestato fino ad un massimo di cinque anni validi agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile o della maturazione del diritto a pensione.

Per fruire della disposizione di cui al comma precedente gli interessati dovranno presentare espressa ed irrevocabile domanda alla competente Intendenza di finanza entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale del lotto in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha compiuto il 60° anno di età può presentare domanda di dimissioni dal servizio entro e non oltre lo stesso termine previsto nel secondo comma e contestualmente richiedere in concessione l'esercizio della raccolta delle scommesse a condizione che non sussistano le cause di esclusione ed incompatibilità indicate negli articoli 6, 7 e 18 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e che disponga di idoneo locale; le stesse cause costituiscono causa di decadenza dalla concessione. Le dimissioni producono effetto dalla data della concessione dell'esercizio della raccolta delle scommesse.

È fatto divieto ai dipendenti collocati a riposo e che hanno presentato domanda di dimissioni a norma delle disposizioni che precedono di assumere impieghi o incarichi presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
segretario:

Al primo comma premettere le seguenti parole: « A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge ».

19.1 **SEGA, MARSELLI, BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE Giuseppe, DE SABBATA, GRANZOTTO, BACICCHI**

Al terzo comma aggiungere in fine il seguente periodo: « La concessione di cui al presente comma non è cedibile e decade con la decadenza del concessionario ».

19.2 SEGA, MARSELLI, BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE Giuseppe, DE SABBATA, GRANZOTTO, BACICCHI

MARSELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARSELLI. Signor Presidente, mi pare che il nostro primo emendamento si illustri da sé perché l'aggiunta proposta tende a dare la certezza dell'applicazione delle nuove norme fin dall'entrata in vigore della legge.

Per quanto concerne l'emendamento 19.2, il nostro Gruppo ritiene opportuno vietare esplicitamente la contrattazione tra privati per il trasferimento della concessione, la quale deve essere sempre disposta dalla pubblica amministrazione ed esercitata nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

SANTALCO, *relatore*. Il parere è contrario al primo emendamento e favorevole al secondo.

COLUCCI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Segà e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal senatore Segà e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario*:

Art. 20.

Il personale del lotto, di cui al regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si sia avvalso delle disposizioni recate dall'articolo precedente, è inquadrato anche in soprannumero nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, nelle qualifiche funzionali acquisite a norma dell'articolo 27 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'anzianità maturata alla data di cui sopra. I posti attribuiti in soprannumero saranno riassorbiti con le successive vacanze nei ruoli.

L'immissione in servizio avverrà in più soluzioni conformemente all'attuazione del piano di attuazione della automazione del servizio e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro delle finanze potranno essere stabiliti corsi regionali di formazione professionale al fine di consentire l'inserimento produttivo del personale negli uffici finanziari. Il personale verrà assegnato agli uffici siti nella provincia di residenza salve altre e diverse assegnazioni su domanda dei soggetti interessati.

Il personale del lotto, che alla data del 13 luglio 1980 ha superato il 65° anno di età e risulta ancora in servizio per effetto dell'articolo 27, sesto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è collocato a riposo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, senza il beneficio di cui al primo comma dell'articolo 19.

Il compenso graduale sulle riscossioni, fissato per i ricevitori del lotto dal terzo comma dell'articolo 27 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è soppresso con la cessazione delle riscossioni medesime.

L'assegno *ad personam*, di cui al quarto comma dell'articolo 27 della precitata legge 11 luglio 1980, n. 312, è riassorbito per normale progressione economica.

(È approvato).

Art. 21.

Con l'entrata in vigore della presente legge, la trattenuta dell'1 per cento sulle vincite al gioco del lotto, prevista dall'articolo 2, penultimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, è devoluta al « Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211.

(È approvato).

Art. 22.

Fino e non oltre l'ultima scadenza dei termini previsti nel secondo comma dell'articolo 20.

1) le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto sono a totale carico dello Stato e sono rimborsate ai gestori sulla base di comprovata e valida documentazione da esibire alle competenti Intendenze di finanza;

2) ai gestori delle ricevitorie del lotto che subiscono furti o rapine deve essere reintegrata la dotazione dei bollettari per l'importo corrispondente alla somma rapinata e versata in meno. Il reintegro avviene dietro iscrizione a campione demaniale da effettuarsi presso il competente ufficio del registro a cura dell'Intendenza di finanza sede di estrazione, che provvede ad emettere il prescritto decreto di discarico amministrativo. Ogni azione di recupero della somma di cui sopra è sospesa sino alla decisione, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti. Accertata la mancanza di ogni respon-

sabilità del gestore del lotto da parte della suddetta Corte, la somma rapinata e versata in meno si considera inesigibile;

3) per il trasferimento del ricevitore del lotto da una ricevitoria ad un'altra si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. È abolita la distinzione in classi delle ricevitorie del lotto. Durante la temporanea assenza del gestore, da qualsiasi causa determinata, tutti gli obblighi e diritti di quest'ultimo sono assunti dall'impiegato al quale viene affidata la gestione della ricevitoria.

(È approvato).

Art. 23.

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, con il quale dovrà essere soppresso, ai sensi dell'articolo 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'ente « Fondo trattamento di quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto », i gestori delle ricevitorie del lotto sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione prevista dall'articolo 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

Art. 24.

Ai gestori delle ricevitorie del lotto è fornita, a titolo di deposito, una dotazione di bollettari del gioco, in relazione al presunto consumo sino alla cessazione dell'attività dei diversi tipi di bollettari, senza alcun obbligo di versamento di somme o di cauzione.

Della dotazione ricevuta i gestori devono dar conto in qualunque momento e comunque alla fine di ogni periodo estrazionale.

Per le procedure, i controlli e le responsabilità si applicano le norme già vigenti in materia, compatibilmente con quanto previsto nel primo comma del presente articolo.

(È approvato).

Art. 25.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1978 l'importo annuo lordo di lire 800 previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 223, è attribuito ai gestori delle ricevitorie del lotto anche in aggiunta alle quote d'aggio spettanti.

Con effetto dall'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale del lotto spetta l'assegno temporaneo previsto dall'articolo 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412. Tale assegno sarà riassorbito con la successiva progressione economica anche per passaggi di livello.

Al predetto personale si applicano, altresì, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

Ai dipendenti del lotto in attività di servizio ed ai loro familiari è rilasciata, con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, la tessera personale di riconoscimento valida per la riduzione ferroviaria, concessione speciale C. La medesima concessione sarà estesa al personale in quiescenza, allorché l'onere relativo alla corresponsione delle pensioni graverà sul bilancio dello Stato.

(È approvato).

Art. 26.

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 19, 20, ultimo comma, 22 e 25, valutato per il 1982 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Provvidenze urgenti per il personale del lotto ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 27.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione finale.

S C E V A R O L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C E V A R O L L I . Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, è fuori discussione la popolarità che il gioco del lotto ha nel nostro paese. Nonostante ciò le norme che lo regolano, ormai superate, si prestano a critiche di vario genere. I problemi relativi a questo servizio si sono andati sempre più aggravando e si sono accentuati quando le disposizioni della legge n. 312 del 1980 sono entrate in vigore. L'esigenza di pervenire ad una ristrutturazione sia dell'ordinamento che della gestione del gioco venne ritenuta indilazionabile già dalla Commissione di studio per la revisione della procedura e per la riforma dell'amministrazione finanziaria istituita con decreto Ministeriale 30 aprile 1977. Nel maggio del 1978 fu presentato un apposito disegno di legge che, prevedendo l'affidamento in appalto della gestione dei servizi inerenti al gioco, dava attuazione all'innovazione fondamentale della gestione delegata del gioco. Nella presente legislatura lo stesso disegno di legge è stato ripresentato. Norme che fissano principi e criteri che devono presiedere alla revisione del gioco del lotto sono contenute anche nel disegno di legge-delega al Governo per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria.

Il disegno di legge in discussione è il risultato dell'accorpamento delle due citate iniziative legislative e del disegno di legge (atto Senato n. 1554) concernente « misure urgenti per il personale del lotto ». Sulla base degli studi della Commissione Santalco e di quella per la ristrutturazione della gestione del lotto, istituita il 25 luglio 1980, e di fronte all'alternativa di affidare il servizio a privati, ovvero di farlo seguire a gestire dallo Stato, venne mantenuto il principio della riserva allo Stato dell'esercizio del gioco, e ciò non solo per finalità di carattere fiscale, ma anche per motivi di ordine sociogiuridico, come pure per i conseguenti vantaggi derivanti all'erario.

In tale ottica la scelta dell'organismo cui affidare il servizio del lotto è caduta sull'amministrazione dei monopoli di Stato che certamente presenta i necessari requisiti di idoneità. La scelta si è basata principalmente: sulla struttura di tipo imprenditoriale che riveste l'azienda dei monopoli e che meglio si addice alla gestione del servizio del lotto, sull'autonomia di bilancio che consente una maggiore flessione operativa; sul fatto che l'amministrazione anzidetta dispone già di un diffuso sistema informatico, cui può aggiungersi, con il solo onere delle macchine necessarie, il sistema automatizzato del lotto. Tale scelta, infine, non penalizza il personale interessato, ma crea per esso, giustamente e doverosamente, migliori condizioni. Con l'approvazione del presente disegno di legge sarà possibile realizzare la tanto auspicata riforma del lotto, che dovrà assicurare non solo una razionalizzazione degli strumenti e delle tecniche di lavoro, ma anche una più capillare rete di raccolta del gioco, mediante l'utilizzo delle rivendite dei generi di monopolio. Tutto ciò con criteri di massima efficienza e produttività.

Queste, signor Presidente, onorevoli colleghi, le brevissime considerazioni che consentono a noi socialisti di esprimere il voto favorevole a questo disegno di legge, che riteniamo necessario e idoneo a soddisfare le nuove esigenze di organizzazione del gioco del lotto.

S E G A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G A . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, nonostante alcuni limiti che sono rimasti nel testo, così come giunge alla nostra approvazione, noi giudichiamo che il provvedimento nel suo complesso costituisca una notevole innovazione, rispondendo ad esigenze di modernizzazione, di qualificazione e di adeguamento al livello sociale, culturale e tecnologico del paese. Consideriamo il disegno di legge una importante premessa per ulteriori qualificazioni e razionalizzazioni di questo servizio, di questa attività dello Stato, di questo gioco che costituisce parte importante della tradizione della nostra popolazione e che è un patrimonio culturale ormai radicato da secoli nel nostro paese; ci auguriamo pertanto che il provvedimento possa al più presto ricevere l'approvazione anche della Camera dei deputati.

Concludiamo con il ripetere la raccomandazione al Governo e agli organi dello Stato che sono chiamati in causa e che saranno determinanti nell'applicazione di questa legge (mi riferisco al Ministero delle finanze, al Ministero del tesoro e in modo particolare all'amministrazione dei Monopoli dello Stato) di procedere rapidamente e con urgenza, anticipando possibilmente la predisposizione del regolamento, gli studi e tutte le progettazioni per la installazione dei terminali, alla realizzazione di tutte le strutture e di tutti i servizi che l'azienda dovrà mettere in moto.

Crediamo che se non vi sarà una risposta adeguata da parte del Governo e da parte dell'Amministrazione dello Stato, si andrà verso un rischio grave di « scombussolamento » del servizio, di blocco dello stesso e di generale rivolta da parte degli operatori e dei dipendenti del lotto, che non potranno essere lasciati ancora nella situazione di disagio, di insostenibilità, nella quale hanno svolto il loro lavoro nel corso di questi anni.

Con queste considerazioni dichiaro il voto favorevole del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. È opportuno modificare, in sede di coordinamento, la collocazione degli articoli aggiuntivi, introdotti con gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, inserendoli immediatamente dopo l'articolo 14. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito. Metto ai voti nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge nn. 50, 114-bis e 1554, che reca il seguente titolo: « Ordine del gioco del lotto e misure per il personale del lotto ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

PRESIDENTE. L'interrogazione n. 3-01786, del senatore Pinna, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 4^a Commissione permanente, sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

PASTORINO, BERLANDA, VITALE Antonio, **LAI, BEORCHIA, SANTALCO, CAROLLO, COLOMBO** Vittorino (V.), **COLELLA, BALDI.** — *Al Ministro del tesoro.* — In relazione a recenti avvenimenti che hanno turbato il mondo bancario e a richieste di commissariamento del Banco ambrosiano, si chiede di conoscere:

1) se il Ministro non ritiene, al contrario, che non ricorrano gli estremi per tale commissariamento;

2) se consentire invece ai responsabili del Banco di amministrare l'istituto non possa essere positivo per l'immagine della struttura bancaria italiana verso l'estero e se tale comportamento non sia più tranquillizzante verso i depositanti e gli azionisti anche in

relazione alla decisa volontà manifestata da esponenti del consiglio d'amministrazione di procedere con fermezza nella direzione che può assicurare chiarezza e linearità di comportamenti, soli elementi che possono assicurare una ripresa dell'istituto in questione.

(3-02038)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

GOZZINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se il Governo ritiene opportuno mantenere la Pretura di Vitulano, piccolo comune in provincia di Benevento, tenuto conto che il relativo edificio è inagibile in conseguenza del terremoto e considerata la necessità di concentrare gli uffici giudiziari periferici a limitato carico di lavoro.

(4-02992)

de' **COCCI, PASTORINO, LONGO, LAVEZZARI, FRACASSI.** — *Ai Ministri dell'interno, della difesa e del tesoro.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia:

che il Ministero dell'interno ha impartito disposizioni all'Arma dei carabinieri rivolte ad autorizzare l'effettuazione da parte dell'Arma dei carabinieri stessa, per quanto riguarda gli addetti ai settori operativi concernenti attività di pubblica sicurezza, di prestazioni straordinarie eccedenti l'orario d'obbligo in caso di effettive e comprovate esigenze, secondo le modalità vigenti e secondo determinati, tassativi limiti medi mensili variabili da 13 a 80 ore, a seconda dei gradi;

che, tenuto conto della riduzione dei fondi assegnati rispetto a quelli richiesti, per la corrente gestione la spesa complessiva per le prestazioni di cui sopra è stata determinata in misura inadeguata, in particolare per undici mesi, escluso, cioè, il periodo di congedo ordinario;

che le ore festive e notturne non possono superare il 15 per cento del totale, eccetera.

Gli interroganti fanno presente l'opportunità di rivedere la delicata materia, onde migliorare congruamente il trattamento attualmente previsto per prestazioni del genere a

favore dei benemeriti appartenenti all'Arma dei carabinieri, i quali si prodigano con il consueto valore per la tutela della sicurezza dei cittadini in un periodo particolarmente delicato di emergenza civile.

(4 - 02993)

BARSACCHI. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Premesso:

che sulla linea ferroviaria Firenze-Viareggio i tempi di percorrenza sono assolutamente inaccettabili: due ore e mezzo per i treni più veloci, tre ore per quelli più lenti, per i cento chilometri del percorso;

che il numero dei treni è diminuito da 18 negli anni '70 agli attuali 13, con vuoti durante la giornata di oltre due ore;

che la linea predetta ha un solo binario nel lungo tratto Pistoia-Viareggio;

che l'unico diretto utile della giornata impiega ormai un'ora e cinquanta minuti;

che quasi tutti gli scambi delle stazioni, compresi quelli delle stazioni di Viareggio-centrale e di Viareggio-scalo, sono manovrati a mano, mentre nessun intervento viene attuato per accorciare la percorrenza chilometrica, secondo un vecchio progetto che mirava a ridurre il tracciato da 101 chilometri a 86;

che l'insufficiente ammodernamento tecnologico della linea, i sovraffollamenti per mancanza di materiale rotabile, le lunghe soste nelle stazioni per il servizio bagagli, causano agli utenti disagi incontenibili;

rilevato:

che le numerose agitazioni svoltesi negli ultimi anni per opera dei pendolari e studenti utenti della linea e dei delegati di reparto non hanno mai sortito alcun effetto positivo;

che esiste una reale carenza in una linea ferroviaria che collega alcuni tra i più importanti centri toscani (Viareggio-Lucca-Pescia-Montecatini Terme-Pistoia) con il capoluogo;

che negli ultimi giorni i lavoratori pendolari e gli studenti hanno attuato una pubblica protesta anche a mezzo della stampa,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritiene giunto il momento, dopo

tante agitazioni e proteste dei lavoratori pendolari e studenti utenti della linea Firenze-Viareggio, di intervenire presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'attuazione dei seguenti principali provvedimenti:

snellimento anche del servizio locale facendo in modo che due treni locali, partenti a breve distanza di tempo l'uno dall'altro, non ripetano le stesse fermate, bensì, nelle località di minor traffico viaggiatori, le fermate siano alternate, almeno in certe ore del giorno;

istituzione di un nuovo treno da Pistoia per Lucca intorno alle ore 17 per consentire ad un centinaio di lavoratori di far ritorno a casa con un considerevole risparmio di tempo sugli attuali orari;

riammodernamento generale della linea in modo che gli incroci con i treni provenienti dal senso opposto si svolgano nel minor tempo possibile, senza tralasciare, nel medio tempo, di impostare e realizzare un progetto di raddoppio del binario tra Pistoia e Viareggio e di riduzione della tratta dagli attuali 101 chilometri ad una di chilometraggio inferiore.

(4 - 02994)

BARSACCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che la Corte costituzionale ha dichiarato (con sentenza n. 92 del 9 aprile 1981) illegittimo l'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, relativa ai benefici concessi agli ex combattenti, in quanto nella stessa legge non viene precisato con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate, i consorzi e gli enti ospedalieri devono far fronte agli oneri finanziari di loro competenza;

che la CPDEL, di conseguenza, ha deciso di sospendere l'inoltro alla Corte dei conti (sezione di controllo) degli atti di conferimento e di pagamento delle pensioni;

che, analogamente, la Corte dei conti ha stabilito, con decisione del 21 gennaio 1982, di non ammettere a registrazione i decreti delle pensioni conferite con l'applicazione della legge n. 336 e modificazioni successive;

che il problema insorto con la citata sentenza n. 92 del 1981 sicuramente influirà pesantemente sui tempi di liquidazione delle pensioni, che di per se stessi già sono gravemente lunghi,

l'interrogante chiede al Ministro di sapere:

se non intende prendere l'iniziativa di far approvare dal Consiglio dei ministri e di presentare al Parlamento un disegno di legge, chiedendo la procedura d'urgenza, al fine di rimediare al vuoto legislativo prodottosi con la sentenza della Corte costituzionale del 9 aprile 1981, n. 92, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824;

se, nelle more di approvazione delle norme legislative, non ritiene opportuno intervenire presso la CPDEL e, se possibile, presso la Corte dei conti, nel pieno rispetto delle sue prerogative e competenze, affinché vengano studiate in sede amministrativa soluzioni idonee ad accelerare al massimo l'iter per la liquidazione delle pensioni, risolvendo i problemi sorti con la citata sentenza, sia pure in linea transitoria.

(4 - 02995)

BARSACCHI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Constatato che la Toscana, mediante lo scalo aereo di Pisa, risultava, sino a poco tempo fa, collegata a Roma con i seguenti voli giornalieri:

da Roma per Pisa:

BM 340 - 09,05 09,50;
BM 1340 - 15,30 16,15;
BM 369 - 20,00 20,45;

da Pisa per Roma:

BM 368 - 08,55 09,45;
BM 1341 - 16,55 17,45;
BM 341 - 20,00 20,50;

rilevato:

che con l'adozione del nuovo orario estivo è stata cancellata la linea pomeridiana, nei due sensi;

che la cancellazione di tali voli non risulterebbe motivata da scarsità di macchine e di personale di volo,

l'interrogante chiede al Ministro di sapere se non ritiene inopportuno e penalizzante per la Toscana ridurre in tal modo i collegamenti aerei tra Roma e Pisa e viceversa, con gravi disagi per tutti gli operatori industriali e commerciali, e con riflessi negativi sul flusso turistico intercorrente tra la Toscana e Roma.

(4 - 02996)

BONAZZI, SASSONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

in base a quali criteri e priorità vengono concessi i mutui ai comuni da parte del Ministero - Direzione generale degli istituti di previdenza;

in quale modo — nel caso dell'avvenuta deliberazione di concessione di un mutuo di lire 902 milioni al comune di Tronzano (in provincia di Vercelli) per la costruzione di una casa protetta per anziani — è stata fatta la domanda da parte del comune, richiesta avanzata da esponenti della minoranza consiliare nella seduta del 21 aprile 1982 del Consiglio comunale di Tronzano Vercellese, che non ha avuto risposte soddisfacenti, in relazione alla quale sono stati interessati i Gruppi parlamentari.

(4 - 02997)

CALARCO. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Premesso che la notte tra il 15 ed il 16 giugno 1982, in Milazzo (Messina), un attentato incendiario contro l'emittente televisiva privata « Teletirreno » ha provocato come conseguenza dei gravissimi danni (non coperti da assicurazione) la dolosa interruzione delle trasmissioni della testata nel momento in cui stava conducendo durissime, ma non chiare, campagne contro molteplici ambienti, l'interrogante chiede che le indagini sull'attentato e sulle sue innegabili connessioni vengano affidate ai nuclei della polizia di Stato, dei carabinieri e della Guardia di finanza specializzati nella lotta antimafia ed anticamorra.

L'interrogante è infatti vivamente preoccupato a causa del ripetersi nel milazzese di gravissimi episodi (omicidi efferati compresi), di cui l'attentato a « Teletirreno » po-

trebbe essere l'ultimo significativo episodio, tutto da indagare ed approfondire.

(4 - 02998)

LA RUSSA Vincenzo. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — Premesso:

che l'aeroporto civile di Bresso (Milano) è stato ancora una volta teatro di un incidente mortale con la perdita della vita di un giovane di 14 anni, Massimiliano Pirillo;

che altre disgrazie in passato avevano suscitato le proteste delle popolazioni dei comuni confinanti con l'aeroporto, tanto da indurre il prefetto di Milano ad adottare severe misure limitative dei voli acrobatici;

che i predetti comuni hanno più volte chiesto lo smantellamento dell'aeroporto perchè ritenuto incompatibile con la legge costitutiva del consorzio del Parco Nord;

che il Ministero dei trasporti si era recentemente pronunziato per la chiusura dell'aeroporto,

l'interrogante chiede di conoscere quali misure si intendano assumere per riportare tranquillità tra le popolazioni interessate e prevenire ulteriori gravissimi incidenti.

(4 - 02999)

LA RUSSA Vincenzo. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che l'ufficio postale di Senago, un comune della provincia di Milano con oltre 17.000 abitanti, ha la propria sede in locali affatto inadatti, avendo una superficie di circa metri quadrati 90 ed accogliendo ben 29 dipendenti;

che, essendo stato il prefato ufficio postale oggetto di sette rapine in poco tempo, è stato installato un bancone antiproiettile, senza poter predisporre, tuttavia, quelle necessarie ed indispensabili opere di areazione e di condizionamento stante la pressochè totale insufficienza di spazio;

che nel febbraio 1982 è pervenuta una offerta di locali al canone annuo di lire 25.000.000, offerta sottoposta all'Ufficio ispezione dell'amministrazione P.T. di Milano che esprimeva parere favorevole decidendo lo sdoppiamento dei servizi e proponendo il trasferimento nella nuova sede dei servizi di bancoposta;

che l'Ufficio IV lavori negava, per contro, l'utilizzazione dei locali,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza della prefata situazione e quali iniziative intenda assumere per sopperire alla grave carenza dell'ufficio postale di Senago e, quindi, rendere serenità e fiducia ai lavoratori delle poste ed ai cittadini di Senago.

(4 - 03000)

FILETTI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Ritenuto:

che la Cassa per il Mezzogiorno ha finanziato la realizzazione di una strada turistica per il collegamento del comune di Riposto con l'autostrada Catania-Messina e con il sistema viario « Mareneve »;

che il predetto comune, con deliberazione consiliare del 29 ottobre 1977, ha approvato un progetto all'uopo apprestato evidenziando però — ed in tal senso chiedendone la modifica — che la nuova arteria, se realizzata in rilevato stradale anzichè a piano di campagna, risulterebbe di grave danno e di inutilità alla collettività, sia per il rilevante maggior costo dell'opera che per l'impossibilità di creare tutti gli allacciamenti necessari allo sviluppo turistico e socio-economico della zona;

che successivamente è stato con mero artificio redatto altro faraonico progetto, sotto forma e con l'anomalo appellativo di « variante », che prevede un tracciato completamente diverso rispetto al primo e spostato più a sud di diverse centinaia di metri;

che quest'ultimo progetto di cosiddetta « variante », peraltro non inserito negli strumenti urbanistici del comune di Riposto e di quello di Giarre (anche questo interessato all'esecuzione dell'opera), non è condivisibile per molteplici motivi e, preminentemente, perchè l'arteria verrebbe ad avere un tracciato più lungo del precedente, correbbe attraverso una zona molto abitata ed intensamente coltivata a pregevolissimi agrumi ed a fruttificazioni specializzate e rimarrebbe chiusa con la conseguente impossibilità di creare gli allacciamenti occorren-

ti per le esigenze turistiche, economiche e sociali della vastissima zona;

che la strada, così come concepita nel nuovo progetto, non solo prevede l'attraversamento della ferrovia in rilevato, in contrasto con la deliberazione come sopra adottata dal Consiglio comunale di Riposto, ma a dippiù dovrebbe sorgere tutta in vistoso rilevato e non a piano di campagna, causando così notevoli inconvenienti e pregiudizi quali: *a)* la devastazione di un paesaggio di incomparabile bellezza; *b)* l'interclusione, la riduzione a relitti e lo smembramento di molti tra i più fiorenti fondi rustici agrumetati del mondo, realizzati con gli enormi sacrifici di intere generazioni e costituenti fonti di vita per numerosi medi e piccoli agricoltori e coltivatori diretti; *c)* l'annientamento di qualsiasi ulteriore sviluppo economico, sociale e turistico in vari centri abitati (ad esempio quelli di Quartirello e di Altarello) che rimarrebbero incastrati ed occlusi da una vera e propria barriera invalicabile costituita dal rilevato stradale e subirebbero l'inibizione di ulteriore espansione costruttiva ed edilizia in conseguenza delle distanze che nuovi fabbricati dovrebbero osservare rispetto alla costruenda arteria; *d)* la destinazione ad uso extra agricolo, vietato dalla legge regionale siciliana 21 dicembre 1978, n. 71, di suoli utilizzati per colture specializzate irrigue o dotati di infrastrutture e di impianti a supporto dell'attività agricola;

che l'opera, così come prevista nel nuovo progetto, comporterebbe una spesa per molti miliardi di gran lunga superiore a quella occorrente per l'attuazione del primo progetto, necessitando procedere alla espropriazione di maggiori superfici di terreni pregiati ed alle operazioni di riporto di notevoli quantitativi di materiale per costruire la strada in rilevato con altezza variante da 2 a 7 metri e con scarpate di ragguardevole ampiezza;

che il proponimento di realizzare la nuova megastrada con modalità stravolgenti ha prodotto vivo allarme, grave malcontento e vera e propria esacerbazione nelle popolazioni della zona, vibrato proteste da parte dell'Associazione provinciale agricol-

tori di Catania, nonchè una perentoria determinazione del Consiglio comunale di Riposto che, all'unanimità, ha deliberato di respingere il progetto cosiddetto di « variante » e di opporsi in tutte le sedi competenti alla realizzazione di esso, invitando il soprintendente ai beni ambientali, architettonici, estetici e storici ad intervenire presso il prefetto di Catania perchè non sia perseguita la procedura di espropriazione e di occupazione;

che si appalesa necessario ed urgente l'intervento dei Ministri in indirizzo perchè inibiscano la realizzazione della strada turistica e di collegamento predetta secondo il nuovo progetto radicalmente innovativo e diano le opportune disposizioni perchè la nuova arteria possa concretizzarsi nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici del comune di Riposto, senza gravissimi danni agli ubertosi agrumeti, alle pregevoli coltivazioni specializzate, alle risorse paesaggistiche ed allo sviluppo turistico, economico e sociale della zona, mediante impiego di congrua spesa e respingendo qualsiasi considerato dispendio in tempi in cui è doveroso osservare il precetto dell'austerità,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali provvedimenti urgenti si intendano adottare al fine di impedire la costruzione di una megastrada turistica e di collegamento dei comuni di Riposto e di Giarre con l'autostrada di Catania-Messina e con il sistema viario « Mareneve » secondo l'illegittimo, irrazionale, antieconomico e pregiudizievole progetto cosiddetto di « variante » *ex novo* apprestato ed al fine di realizzare detta opera secondo l'originario progetto già approvato con suggerimento di modifiche dal comune di Riposto, con deliberazione del 29 ottobre 1977, nel rispetto delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici dei predetti due comuni, contenendo entro congrui limiti la spesa occorrente e disattendendo deprecabili dispendi di danaro, nonchè evitando danni di notevole entità ai fiorenti agrumeti, alle colture specializzate, al paesaggio ed all'avvenire turistico, economico e sociale dell'ampia zona interessata.

(4 - 03001)

ZICCARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

1) che in data 1° giugno 1982 l'impresa Giuliano Silvestri, che esegue lavori di sistemazione idraulica in agro di Irsina, ha comunicato ai lavoratori e ai fornitori di non essere in grado di ottemperare con puntualità ai pagamenti perchè percepisce con notevole ritardo le somme dovute per lavori già effettuati;

2) che esiste un forte stato di agitazione tra i lavoratori e i fornitori,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi di questi ritardi e le misure che si intendono adottare per regolarizzare la situazione.

(4 - 03002)

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 17 giugno 1982

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, gio-

vedì 17 giugno, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario (1623).

2. Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, concernente proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (1910).

3. Sistemazione del personale del Ministero dei trasporti assunto con contratto a termine, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in data posteriore al 30 aprile 1979 (1922).

La seduta è tolta (ore 18,45).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari